



A tutti i Clienti in indirizzo

## Circolare n. 8 del 16.9.2011

Prot. doc.: 1085/2011

### Sommario

ALIQUOTA IVA AL 21% IN VIGORE DAL 17 SETTEMBRE 2011 .....	1
LA MANOVRA COLLETTIVA DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE .....	1
MANOVRA DI FERRAGOSTO: PRINCIPALI NOVITA' .....	3
SOCIETA' DI LEASING: COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA DEL DATI ANAGRAFICI.....	11
INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI LUGLIO 2011 .....	11

### ALIQUOTA IVA AL 21% IN VIGORE DAL 17 SETTEMBRE 2011

(D.L. n. 138/2011, convertito dalla Legge 14/09/2011, n. 148)

Con **comunicato stampa** di ieri sera, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha informato che il DL 13 agosto 2011 n. 138, è stato inviato **per la pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale di oggi, 16 Settembre. Pertanto, a partire da **SABATO 17 SETTEMBRE 2011**, entrerà in vigore l'innalzamento dell'aliquota ordinaria IVA **dal 20 al 21%**.

Si rimanda alla circolare speciale per approfondimenti.

### LA MANOVRA CORRETTIVA DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE

(D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge 15/07/2011, n. 111)

E' stata convertita in legge la c.d. "Manovra correttiva", confermando quanto sostanzialmente disposto dal testo originario del Decreto.

In particolare, come anticipato nella circolare del mese di luglio, le disposizioni di maggior rilievo riguardano:

- la **riduzione dal 10% al 4%** della **ritenuta d'acconto**, introdotta a decorrere dall'1.7.2010, operata dalle banche/Poste sui **bonifici** bancari/postali effettuati a favore delle imprese che hanno effettuato **lavori** che consentono al contribuente di beneficiare della detrazione:



- IRPEF del **36%** per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  - e del **55%** per interventi di risparmio energetico.
- la possibilità, per le società di capitali, di **riportare illimitatamente** le **perdite fiscali** negli esercizi successivi, ma **entro il limite dell'80% del reddito imponibile**; si veda il seguente schema:

Tipologia di Perdita	"Vecchia" Normativa art. 84 TUIR	Nuova Normativa art. 84 TUIR in vigore dal 6/7/2011
Perdite dei primi <b>3 periodi d'imposta</b> dalla data di <b>costituzione</b>	<b>RIPORTO ILLIMITATO</b> Utilizzo nel limite di reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo	<b>RIPORTO ILLIMITATO</b> Utilizzo nel limite di reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo
Perdita <b>dal 4° periodo d'imposta</b> dalla data di <b>costituzione</b>	RIPORTO ENTRO IL 5° PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO Utilizzo nel limite di reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo	<b>RIPORTO ILLIMITATO</b> Utilizzo <u>nel limite dell'80% del reddito imponibile</u> di ciascun periodo d'imposta successivo

- il regime sanzionatorio in caso di omessa / infedele compilazione degli studi di settore;
- l'introduzione di un **nuovo regime di tassazione del reddito per le nuove attività** d'impresa e lavoro autonomo (di cui si dirà nell'approfondimento);
- la possibilità di **definire le liti fiscali pendenti** all'1.5.2011 di importo non superiore a € 20.000;
- l'**innalzamento** in maniera crescente a decorrere dal 2011 e fino al 2013 **dell'imposta di bollo sulle comunicazioni** effettuate dagli intermediari finanziari relative al **dossier titoli**. Le nuove misure variano in funzione del valore nominale del deposito e della periodicità di invio delle comunicazioni;
- l'applicazione di un'**addizionale erariale della tassa automobilistica** dovuta per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, pari a **10 euro per ogni KW di potenza del veicolo superiore a 225 KW**;
- l'introduzione del c.d. "**ravvedimento sprint**" che consente, in caso di tardivi ovvero omessi versamenti di imposte, di **ravvedersi entro i 14 giorni successivi alla scadenza** del termine per il pagamento, applicando **una sanzione pari al 2% (1/15 del 30%) per ogni giorno di ritardo**. Per effetto poi della riduzione prevista dal ravvedimento operoso, la predetta sanzione del 2% viene **ridotta ad 1/10**, pertanto qualora il contribuente effettui il pagamento di un'imposta (con ravvedimento):
  - il primo giorno successivo alla scadenza originaria, verserà la sanzione nella misura dello 0,2%;
  - il secondo giorno successivo alla scadenza originaria, verserà la sanzione nella misura dello 0,4%;
  - e così via fino al 15° giorno in cui la sanzione applicabile sarà pari al 3%.

Tale nuova previsione si rende applicabile anche alle violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore del decreto, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo.



## LA MANOVRA DI FERRAGOSTO: PRINCIPALI NOVITA'

(D.L. 13/08/2011, n. 138)

Come noto è stato approvato il Decreto n. 138/2011, ossia la c.d. "Manovra di Ferragosto" che, in vigore dal 13.8.2011, contiene una serie di novità di natura fiscale di seguito esaminate.

### RIDUZIONE AGEVOLAZIONI FISCALI

E' stata modificata la manovra correttiva di luglio che prevedeva la **riduzione dei regimi "di favore fiscale"** nella misura del **5%** dal 2013 e del **20%** dal 2014. Con questo decreto è stato anticipato l'inizio di detta riduzione rispettivamente a decorrere **dal 2012 e 2013**.

Potranno di conseguenza essere "tagliate" le agevolazioni attualmente in vigore, riguardanti qualsiasi imposta e qualsiasi ambito, tra cui:

- **redditi di immobili:** esenzione abitazione principale, abbattimento forfettario dei canoni di locazione, cedolare secca ecc..;
- **persone fisiche:** spese funebri, spese veterinarie, tassazione agevolata reddito agrario, interventi edilizi (36 e 55%), detrazioni spese d'istruzione, detrazioni familiari a carico, spese per l'assistenza ai disabili, deduzione assegni ex coniuge, detrazioni lavoro dipendente e pensione, deduzione contributi previdenza complementare, indennità accompagnamento ecc..;
- **redditi d'impresa:** regimi agevolati, deduzioni forfettarie e altre agevolazioni relative ai crediti d'imposta.

Detta riduzione "generalizzata" non sarà applicata qualora entro il 30.9.2012 sia adottata la c.d. "Riforma fiscale" finalizzata ad individuare altre forme di risparmio.

### ADDIZIONALI IRPEF

A decorrere dal 2012 le Regioni potranno **disporre l'aumento o la riduzione dell'aliquota dell'addizionale IRPEF di base**.

L'incremento graduale non potrà superare le seguenti soglie:

- lo 0,5% per il 2012 e 2013;
- l'1,1% per il 2014;
- il 2,1% per il 2015.

**I Comuni possono deliberare aumenti dell'addizionale IRPEF fino al raggiungimento di un'aliquota complessiva pari allo 0,8%.** Le variazioni in aumento potranno avere già effetto sull'acconto da versare dal mese di marzo 2012 qualora la delibera sia adottata entro il 31.12.2011.

### CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ PER I MEMBRI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Viene introdotta, a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione, una **tassa di solidarietà per i membri degli organi costituzionali** nella misura del:

- **10%** sui redditi lordi annui **superiori a 90.000 euro e fino a 150.000 euro;**
- **20%** sui redditi lordi annui **superiori ai 150.000 euro.**



## **LIMITAZIONI ALL'USO DI DENARO CONTANTE**

Al fine di adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario in materia di antiriciclaggio, a **decorrere dal 13 agosto scorso**, è stata ridotta la soglia per l'uso del denaro contante e dei titoli al portatore, portandola dai precedenti 5.000 euro ai 2.500 euro. Di conseguenza:

- **è vietato il trasferimento (o pagamento) di denaro contante, libretti di deposito bancario o postale al portatore, nonché di titoli al portatore**, fra soggetti diversi, **per importo pari o superiore a 2.500 euro**;
- **gli assegni bancari**, postali e circolari e i vaglia postali e cambiari emessi per importo **pari o superiore a 2.500 euro devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità**. Il rilascio di assegni bancari, postali e circolari e di vaglia postali e cambiari liberi può essere richiesto per iscritto dal cliente, se di importo inferiore a 2.500 euro, previo pagamento dell'imposta di bollo di 1,50 euro per singolo modulo di assegno o vaglia;
- **il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o "riportati" ad importi inferiori alla soglia di 2.500 euro entro il 30.9.2011.**

Occorre pertanto porre attenzione affinché le operazioni di incasso e pagamento generalmente frequenti nella pratica commerciale rispettino il limite dei 2.500 euro, in particolare sono interessati dalla normativa:

- incassi o pagamenti delle fatture in contanti (il trasferimento è vietato anche in caso di incassi/pagamenti frazionati, ossia singolarmente effettuati sotto soglia, ma per l'importo complessivo dell'operazione superiori alla stessa);
- movimentazioni di contante tra soci e società sia nel caso delle società di persone sia nel caso delle società a responsabilità limitata (prelievo soci, finanziamento, distribuzione di utili, ecc.);
- transazioni infragruppo;
- emissione di obbligazioni;
- incasso o pagamento di caparre.

## **Aspetti sanzionatori**

I soggetti che effettuano trasferimenti di denaro contante per importi pari o superiori a 2.500 euro, ovvero omettono di inserire la clausola di non trasferibilità o la ragione sociale del beneficiario di un assegno superiore a 2.500 euro, sono passibili di una **sanzione che va dall'1% al 40% dell'importo trasferito, con una sanzione minima non inferiore a 3.000 euro**. Qualora la violazione superi i **50.000 euro le sanzioni saranno comprese tra il 5% e il 40% dell'importo trasferito**.

Si ricorda che le predette sanzioni incidono non solo sul soggetto che compie l'irregolarità, ma anche su chi, tenuto a comunicarle agli enti competenti, omette tale obbligo.

Tuttavia al fine di **consentire un'adeguata divulgazione della nuova normativa**, in sede di conversione del decreto è stata inserita una **disposizione che esclude l'applicazione delle sanzioni in materia di limitazioni all'uso del contante, per le violazioni commesse nel periodo dal 13 al 31 agosto 2011**.

## **MANCATA FATTURAZIONE COMPENSI PROFESSIONALI E SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ**

Viene introdotta una specifica sanzione di natura amministrativa nei confronti dei lavoratori autonomi in caso di violazione dell'obbligo di emissione della fattura.



In particolare la norma prevede che, qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in Albi o Ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte sanzioni dell'obbligo di fatturazione dei compensi, in giorni diversi, è prevista la sospensione dell'iscrizione all'Albo/Ordine

- per un periodo da 3 giorni ad 1 mese;
- ovvero, nel caso in cui il comportamento sia ripetuto, da 15 giorni a 6 mesi.

Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo e per le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività professionale in forma associata la sanzione in esame verrà comminata nei confronti di tutti gli associati.

## **TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E CAPITAL GAIN**

A decorrere **dal 2012** viene stabilita al **20%** l'**aliquota ordinaria** della **ritenuta** ovvero **dell'imposta sostitutiva** da applicare alle **rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici**, ossia:

- interessi su titoli;
- depositi e conti correnti;
- **dividendi da azioni e partecipazioni sociali non qualificate;**
- capital gain su partecipazioni, titoli e strumenti finanziari, anche attraverso gestioni individuali o collettive.

In particolare si evidenzia **che dal 01.01.2012 gli utili/plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate saranno soggette a tassazione nella misura del 20%, in luogo dell'attuale 12,5%, mentre la ritenuta operata sugli interessi attivi bancari passerà dall'attuale 27% alla nuova aliquota del 20%.**

Si noti come in deroga a quanto sopra, rimangono assoggettati all'attuale tassazione:

- i risultati derivanti dai fondi pensione italiani con l'imposta sostitutiva dell'11%;
- i titoli di Stato italiani e titoli ad essi equiparati, i titoli di Stato esteri non "black list", i titoli di risparmio per l'economia meridionale nonché determinate forme di previdenza complementare e specifici piani di risparmio appositamente istituiti, la cui ritenuta o imposta sostitutiva è pari al 12,5%.

Tra le casistiche alle quali il Decreto in esame non apporta modifiche si evidenziano inoltre:

- gli utili e le plusvalenze relativi a partecipazioni qualificate;
- gli interessi e i canoni corrisposti a società residenti in uno Stato UE di cui al nuovo comma 8-bis, dell'art. 26, DPR n. 600/73, introdotto dall'art. 23, DL n. 98/;
- gli utili corrisposti a società ed enti soggetti alle imposte sui redditi delle società in Stati UE o dell'Accordo sullo spazio economico europeo "white list", per i quali è confermata la ritenuta nella misura dell'1,375%.

## **Le modifiche al regime dei dividendi**

In seguito all'innalzamento al 20% della ritenuta a titolo d'imposta sui dividendi da partecipazione non qualificata in società italiana, percepiti dalle persone fisiche, si propone il raffronto tra la tassazione applicabile ai dividendi percepiti fino al 31.12.2011 e quella applicabile ai dividendi che verranno percepiti a decorrere dal 01.01.2012.

Si ricorda, inoltre, che la partecipazione è non qualificata se rappresenta una partecipazione al capitale di una società di persone fino al 25%, ovvero se rappresenta una percentuale di diritti di voto esercitabili in

assemblea ordinaria non superiore al 20% nel caso di una società di capitali.

Tassazione dividendo percepito fino al 31.12.2011		Tassazione dividendo percepito dal 01.01.2012	
Dividendo	1.000	Dividendo	1.000
Ritenuta d'imposta 12,5%	125	Ritenuta d'imposta 20%	200
Dividendo netto	875	Dividendo netto	800

### Le modifiche al regime dei *capital gain*

Generalmente le minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni non qualificate possono essere sottratte dalle plusvalenze della stessa natura, assoggettando così a tassazione la plusvalenza residua (minusvalenza 30.000 euro, plusvalenza 100.000 euro, importo da assoggettare ad imposta – 12,5% fino al 31.12.2011, ovvero 20% dal 1.1.2012 – 70.000 euro).

Con la Manovra di Ferragosto è stato tuttavia previsto che le minusvalenze in esame realizzate entro il 31.12.2011 possono essere sottratte anche da plusvalenze realizzate successivamente tale data, ma solo in misura pari al 62,5% del loro ammontare.

L'eccedenza delle minusvalenze resta utilizzabile, sia pure nei limiti del 62,5% della stessa, a scapito delle plusvalenze realizzate nei quattro periodi d'imposta successivi, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Si veda l'esempio:

Minusvalenza realizzata entro il 31/12/2011:	1.000
Plusvalenza realizzata dal 1/1/2012:	2.000
Importo imponibile nel 2012:	$2.000 - (1.000 \times 62,5\%) = 2.000 - 625 = 1.375$ $1.375 \times 20\% = 275$ imposta sostitutiva.
Se si fosse tassata:	
la plusvalenza al 20%	$2.000 \times 20\% = 400$ imposta sostitutiva lorda
la minusvalenza al 12,5%	$1.000 \times 12,5\% = 125$ imposta sostitutiva
l'imposta sostitutiva netta sarebbe stata:	$400 - 125 = 275$ proprio come nel caso precedente.

### Il regime transitorio

Per consentire ai contribuenti di mantenere i diritti acquisiti, è stato introdotto un regime transitorio, che consente:

- la rideterminazione del valore delle partecipazioni non qualificate possedute alla data del 31/12/2011;
- di calcolare la plusvalenza virtuale sul valore rideterminato;
- di pagare l'imposta sostitutiva al 12,5% sulla plusvalenza come sopra calcolata;
- di optare per tale regime nella dichiarazione dei redditi relativa al 2011 (Unico 2012);
- di esercitare l'opzione per il regime in esame per tutte le partecipazioni non qualificate possedute, senza selezionarne solo alcune;



f) di utilizzare il valore determinato al 31/12/2011 come costo fiscalmente riconosciuto da raffrontare al prezzo di vendita delle cessioni che si potranno realizzare a partire da tale data.

Qualora rideterminando il valore delle partecipazioni dovessero emergere minusvalenze virtuali, queste dovrebbero abbattere le plusvalenze virtuali e, l'eventuale eccedenza, potrà essere riportata nel 2012 ed utilizzata nella misura del 62,5%.

Esempio:

	Costo acquisto	Valore al 31/12/2011	Plusvalenza
Partecipazione non qualificata Alfa	40.000	60.000	20.000
Partecipazione non qualificata Beta	10.000	25.000	15.000
Totale	50.000	85.000	35.000

Dall'esempio sopra riportato il nostro contribuente dovrà versare un'imposta sostitutiva al 12,5% su 35.000 euro (plusvalenza virtuale), quindi 4.375 euro, derivante dal valore della partecipazione rideterminato al 31.12.2011.

Se nel 2013 venisse ceduta la partecipazione Alfa per 80.000 euro, la plusvalenza da assoggettare a tassazione sarà  $80.000 - 60.000 = 20.000$ , sulla quale sarà dovuta un'imposta del 20%, quindi 4.000.

Con un apposito DM saranno definite le specifiche modalità di attuazione di detta previsione per la quale dovrà essere esercitata un'apposita opzione.

## **ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE**

Per quanto riguarda gli studi di settore, l'art. 10, comma 4-bis, Legge n. 146/98 prevede la **preclusione dall'accertamento basato su presunzioni semplici** nei confronti dei **soggetti congrui**, anche per effetto di adeguamento, purché:

- gli accertamenti non determinino una rettifica dei ricavi/compensi superiore al 40% di quelli dichiarati,
- gli accertamenti non determinino maggiori compensi e ricavi comunque superiore a 50.000 euro.

Il Decreto interviene aggiungendo, **quale ulteriore condizione per beneficiare della preclusione dall'accertamento, la congruità anche per l'anno precedente a quello interessato.**

Il livello di congruità, per entrambi gli anni, è quello derivante dall'analisi di congruità e normalità economica, eventualmente al netto dei correttivi anticrisi riconosciuti. Non è invece richiesto il rispetto della coerenza agli indicatori economici.

Inoltre l'attività di revisione da parte dell'Amministrazione finanziaria degli studi di settore, che deve essere ultimata entro il 31.3 dell'anno successivo a quello cui gli stessi si riferiscono, ricomprende anche la possibilità di istituire o aggiornare gli indicatori di normalità economica di cui all'art. 10-bis, Legge n. 146/98.

## **GLI EMENDAMENTI INCLUSI NELLA LEGGE DI CONVERSIONE**

In data 7.9.2011 il senato ha approvato la legge di conversione del decreto di ferragosto con diversi emendamenti che verranno discussi anche alla camera a partire dal 12.9, in attesa dell'approvazione

definitiva della legge, prevista per il 15-16 settembre e della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nel proseguo daremo conto dei principali emendamenti approvati dal senato della repubblica.

## **AUMENTO DELL'ALIQUOTA IVA**

**L'aliquota IVA ordinaria passerà dall'attuale 20% al 21%**, non vengono però ritoccate le disposizioni in materia di aliquota agevolata al 10% e 4%, che rimangono perciò invariate.

Rivisto anche il meccanismo di scorporo dell'imposta dai corrispettivi lordi per i commercianti al minuto e i soggetti ad essi assimilati. In particolare questi soggetti dovranno dividere i corrispettivi:

- per 104 se l'aliquota è del 4%
- per 110 se l'aliquota è del 10%
- per 121 se l'aliquota è del 21%

Le nuove disposizioni relative all'innalzamento dell'IVA saranno applicabili **alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione** del decreto in esame.

Viene inoltre previsto che l'innalzamento dell'aliquota al 21% non si applichi alle operazioni effettuate nei confronti dello Stato e degli enti pubblici per le quali al giorno precedente la data di entrata in vigore della legge di conversione, sia stata emessa e registrata la fattura, ancorché al medesimo giorno il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

## **SOCIETA' DI COMODO**

Secondo le nuove disposizioni **sono considerate società di comodo**:

- a) le società e gli enti che, **pur superando il test di operatività** previsto dall'articolo 30, comma 1 della Legge n. 724/94, **presentano le dichiarazioni dei redditi in perdita fiscale per tre periodi d'imposta consecutivi**. Tali soggetti soggiaceranno alla disciplina delle società di comodo a partire dal successivo quarto periodo d'imposta;
- b) le società e gli enti che **nell'arco di tre esercizi consecutivi, per due periodi d'imposta siano in perdita fiscale e in uno dichiarino un reddito inferiore all'ammontare del reddito minimo** determinato secondo i criteri previsti dal comma 3 dell'articolo 30 della Legge n. 724/94.

Alle società ed enti che si trovino nelle suddette condizioni, oltre alle società "ordinariamente" non operative, in quanto non rispettose delle condizioni di cui all'art. 30 della citata L. 724/94, **verrà applicata l'imposta sui redditi maggiorata del 10,5%**.

Le nuove disposizioni entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, quindi dall'anno 2012.

## **CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'**

Viene definitivamente introdotto un contributo di solidarietà nella misura **del 3% sui redditi eccedenti i 300.000 euro lordi per il triennio 1/01/11 – 31/12/13**. Sarà deducibile dal reddito complessivo e, per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso, si applicheranno le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

## **COOPERATIVE**

Viene prevista la riduzione delle agevolazioni attualmente riconosciute alle cooperative. In particolare **si riduce del 10% l'esclusione dal reddito imponibile** delle cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente,

ad eccezione delle cooperative agricole, **della quota degli utili netti annuali destinati a riserve indivisibili**, prevista dall'art. 12 della L. n. 904/77.

### **PENSIONAMENTO DELLE LAVORATRICI**

Secondo quanto previsto dalla manovra di ferragosto l'età pensionabile delle lavoratrici sarebbe stata innalzata gradualmente dal 2016 al 2028 fino a raggiungere i 65 anni. Tale previsione al senato è stata anticipata, pertanto il predetto innalzamento avrà effetto a decorrere dal 2014.

### **REATI FISCALI: IRRIGIDIMENTO DELLE SANZIONI**

La proposta del senato da confermare alla camera è quella di punire con la **reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque**:

- al fine di evadere le imposte sui redditi o sull'iva indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette **imposte elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**;
- al fine di consentire l'evasione fiscale di terzi **emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**.

Sono state abbassate anche le soglie di punibilità previste dai reati fiscali del D.Lgs. n. 78/2000. In particolare:

- **passa da 77.468,53 a 30.000 euro** la soglia di punibilità della **dichiarazione fraudolenta** con altri artifici (art. 3 del DLgs. 74/2000),;
- **passa da 1.549.370,70 a 1 milione di euro** l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, in valore assoluto;
- **passa da 103.291,38 a 50.000 euro** l'ammontare della soglia per **dichiarazione infedele** (art. 4 del DLgs. 78/2000);
- scende da 2.065.827,60 a 2 milioni di euro la soglia legata all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, in valore assoluto;
- nei casi di omessa dichiarazione (art. 5 del DLgs. 78/2000), per la pena di **reclusione da uno a tre anni**, **l'imposta evasa dovrà superare 30.000 euro e non più 77.468,53 euro**, con riferimento ad ognuna delle singole imposte.

### **BENI DELL'IMPRESA IN GODIMENTO**

Viene **considerato come reddito diverso la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore**. I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento non sono, in ogni caso, ammessi in deduzione dal reddito imponibile delle società o dell'imprenditore. **L'impresa concedente o il socio o il familiare dell'imprenditore devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento**. Le modalità attuative della predetta disposizione saranno stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Si tenga altresì presente che per l'omissione della comunicazione di cui sopra, ovvero la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, si rende applicabile, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo per il godimento del bene dell'impresa.



## ACCERTAMENTO

Viene previsto che le società del gruppo Equitalia provvedano ad avviare nei confronti dei contribuenti morosi per imposte da condono, ex L. n. 289/02, ogni azione coattiva per il recupero delle somme dichiarate e non versate, inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011.

## MONEY TRANSFER

A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto è introdotta **un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero** effettuati tramite istituti bancari, agenzie di money transfer e altri agenti in attività finanziaria, nella **misura del 2% dell'importo trasferito** con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo di 3 euro.

L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati verso i Paesi dell'Unione Europea e sono esentati, inoltre, i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

## SISTRI

Per i soggetti individuati dall'art. 1 del D.M. del 26/05/11 il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti **sarà operativo a partire dal 9 febbraio 2012**. Inoltre, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione dovranno essere individuate specifiche tipologie di rifiuti alle quali si applicheranno, ai fini del Sistri, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.

## DETRAZIONE IRPEF DEL 36%

Viene stabilito che le quote annuali della detrazione IRPEF del 36% possono essere portate in detrazione dal soggetto che ha effettuato i lavori anche successivamente alla vendita dell'immobile. Pertanto, il venditore potrà scegliere tra:

- a) continuare ad utilizzare in prima persona la detrazione;
- b) trasferirla all'acquirente.

## FESTIVITA' CIVILI

A decorrere dall'anno 2012 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30 novembre dell'anno precedente, sono stabilite annualmente le date in cui ricorrono le festività introdotte con legge dello Stato non conseguente ad accordi con la Santa Sede, nonché le celebrazioni nazionali e le festività dei Santi Patroni in modo tale che, sulla base della più diffusa prassi europea, le stesse cadano:

- il venerdì precedente la festività,
- ovvero il lunedì seguente la prima domenica immediatamente successiva alla festività,
- ovvero coincidano con tale domenica.

Restano escluse da tali disposizioni le seguenti festività:

- 25 aprile, festa della liberazione;
- 1° maggio, festa del lavoro;
- 2 giugno, festa nazionale della Repubblica.



## SOCIETA' DI LEASING: COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA DEI DATI ANAGRAFICI DEI CLIENTI

Provvedimento Ag. delle Entrate del 5/08/2011

Le società di *leasing* dovranno comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 dicembre 2011 i dati relativi ai contratti in essere con i loro clienti relativamente ai periodi di imposta 2009 e 2010, di modo da incrementare la base dati informativa dell'Anagrafe tributaria, dalla quale poi l'Amministrazione Finanziaria estrapolerà le informazioni necessarie al fine di porre in essere accertamenti sintetici nei confronti dei contribuenti. Le società che esercitano attività di *leasing* finanziario o operativo, adempiendo a tale nuovo obbligo, vengono esonerate dal dover effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti per il cosiddetto spesometro (di cui all'art.21 del D.L. n.78/10).

## INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI LUGLIO 2011

Comunicato Istat del 12/08/2011

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di **luglio 2011**, pubblicato ai sensi dell'art. 81 della L. n. 392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art. 54 della L. n. 449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 102,9. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a **+2,7%**. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2010, per il mese di luglio 2011 è pari 2,436615.

Si ricorda che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al **mese di giugno 2011** è pari a 102,6 e che la variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a **+2,7%**.

Nell'augurarvi un buon lavoro, restiamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla presente circolare.

Asset studio S.r.l.  
STUDIO TUFARIELLO

### In allegato:

- Approfondimenti:
- **Agevolazioni 36% e 55%: disciplina e modalità di contabilizzazione della ritenuta del 4% da parte del prestatore**
  - **Il "nuovo" regime dei minimi dal 2012**
  - **Scadenzario dal 15 settembre 2011 al 15 ottobre 2011**



## AGEVOLAZIONI 36% E 55%: DISCIPLINA E MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DELLA RITENUTA DEL 4% DA PARTE DEL PRESTATORE

Con l'art.25 del D.L. n.78 del 2010 il Governo ha introdotto – con decorrenza 1° luglio 2010 – una nuova ritenuta del 10% in relazione alle prestazioni di servizi ed agli acquisti di beni (di seguito – per semplificare – parleremo genericamente di prestazioni), da pagarsi obbligatoriamente tramite bonifico, che consentono di godere delle agevolazioni del 36% e del 55%.

A partire dal 6 luglio 2011, per effetto delle modifiche introdotte dall'art.23, co.8 del D.L. n.98/11, la misura della ritenuta è stata ridotta dal 10% al 4%.

Contrariamente a quanto accade per le altre fattispecie, la ritenuta in oggetto “funziona” in maniera differente: non è il soggetto che paga la prestazione che, in qualità di sostituto d'imposta, opera la ritenuta, bensì la stessa è operata all'atto dell'accredito dei bonifici direttamente dall'Istituto di credito o dall'Ufficio postale del soggetto che ha erogato e, quindi, incassato la prestazione.


L'istituto di credito o l'ufficio postale provvederanno successivamente a:

- effettuare il relativo versamento utilizzando il modello F24 (con **R.M. n.65/10** è stato istituito il codice tributo “1039” denominato “Ritenuta operata da banche e Poste Italiane Spa all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta, ai sensi dell'art.25 del D.L. n.78/10”;
- rilasciare la certificazione al prestatore delle ritenute versate, ai fini del loro successivo scomputo dall'Irpef o dall'Ires (a seconda della natura giuridica del soggetto) del prestatore stesso in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi;
- indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770/S) i dati concernenti i pagamenti effettuati.

Tale modalità di applicazione della ritenuta si è resa necessaria per il fatto che la maggior parte delle prestazioni in oggetto vengono rese a soggetti privati che, in quanto tali, non rivestono la qualità di sostituti d'imposta e, quindi, sono impossibilitati ad operare la ritenuta.

### L'ambito applicativo

Il **Provvedimento direttoriale n.94288/2010 del 30/6/2010** dell'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la ritenuta deve essere effettuata dalla banca o dalla posta del prestatore all'atto dell'accredito di bonifici disposti per:



energetico

Irpef/Ires 55%

della L. n.296/06

È importante precisare che la ritenuta del 4% va operata solo nei casi in cui il bonifico bancario o postale costituisce la modalità obbligatoria di pagamento delle spese interessate a fruire della detrazione del 36% o del 55%.

Tale indicazione appare ancor più importante alla luce del fatto che il prestatore non ha alcun obbligo (come, peraltro, accade nei casi di applicazione delle altre ritenute) di indicazione della ritenuta in fattura. In proposito:

negli interventi di recupero del patrimonio edilizio (36%)



la ritenuta del 4% ha un ambito generalizzato, in quanto il pagamento delle spese mediante bonifico bancario o postale costituisce la modalità obbligatoria per usufruire della detrazione;

negli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (55%)



la ritenuta del 4% va applicata solo in caso di bonifico bancario o postale effettuato da soggetti non titolari di reddito d'impresa (per i quali si tratta della modalità di pagamento obbligatoria per fruire di tale detrazione). Per le imprese, invece, il beneficio della detrazione è riconosciuto anche se pagano tali spese mediante assegno bancario o circolare ovvero in contanti.

Quindi:

in caso di bonifico bancario o postale effettuato da un'impresa, la banca o l'ufficio postale non dovrà applicare la ritenuta del 4%.

## La verifica del corretto conteggio della ritenuta

Con la **C.M. n.40 del 28/7/2010** l'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in riferimento alla corretta determinazione della base imponibile su cui operare la ritenuta (tali informazioni, necessarie alle banche e agli uffici postali per poter calcolare correttamente la ritenuta da operare e versare all'Erario, rivestono particolare utilità anche per i prestatori al fine di poter "verificare" in sede di contabilizzazione e di successivo scomputo in dichiarazione la corretta determinazione di tale ritenuta).

Partendo dalla considerazione che le misure delle aliquote Iva afferenti le diverse prestazioni agevolabili variano in relazione alla tipologia di spesa cui afferisce il bonifico (Iva con aliquota del 10% o del 20%), la citata C.M. n.40/10 ha precisato che:

- la ritenuta di acconto del 4% non deve essere calcolata sul totale fattura (comprensivo dell'Iva), bensì sull'imponibile della stessa;
- non essendo la banca o l'ufficio postale a conoscenza dell'aliquota Iva applicata all'operazione (dal bonifico, infatti, si vede solo l'importo totale), la ritenuta del 4% deve essere calcolata su un imponibile forfettario determinato sempre dividendo l'importo lordo della fattura per 1,2 (come se le prestazioni fossero tutte soggette ad aliquota Iva del 20%).



Pertanto:

- le banche e gli uffici postali operano la ritenuta del 4% su una base imponibile pari a

**IMPORTO LORDO ACCREDITATO : 1,2**

indipendentemente dalla presenza in fattura di corrispettivi assoggettati ad Iva con aliquota pari al 10% o di rimborsi spese anticipati in nome e per conto del committente.

- Il soggetto beneficiario del bonifico agevolato si vedrà, pertanto, accreditare dalla propria banca un importo decurtato della ritenuta di acconto del 4%, che potrà successivamente scomputare in sede di liquidazione delle imposte dovute nella propria dichiarazione dei redditi.

**Le prestazioni rese a condomini: soluzione al problema della “doppia” ritenuta**

In alcuni casi le prestazioni oggetto della presente disciplina prevedono, ordinariamente, l’effettuazione di altra ritenuta da parte del soggetto che le richiede.

Si tratta delle prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi resi nei confronti dei condomini i quali, in qualità di sostituti d’imposta, debbono operare su tali corrispettivi la ritenuta del 4% prevista dall’art.25-ter del DPR n.600/73.

In tali situazioni – precisa la citata C.M. n.40/E/10 – in considerazione del carattere speciale della disciplina introdotta dal D.L. n.78/10, la ritenuta del 4% prevista dall’art.25-ter del DPR n.600/73 non trova applicazione, mentre trova applicazione la sola ritenuta del 4% in commento operata dalle banche o dagli uffici postali.

Partendo da tale considerazione, occorre fare un’ulteriore distinzione tra:

- prestazioni rese al condominio da un’impresa a fronte di un contratto di appalto di opere o servizi;
- prestazioni rese al condominio da un professionista.

Tra le prestazioni ricevute dal condominio e meritevoli di godere delle agevolazioni del 36% e 55%, infatti, vi sono non solo quelle realizzate da imprese ma anche le prestazioni professionali.

Tra queste, a titolo esemplificativo:

per la detrazione del 36%



le consulenze per la progettazione, per la redazione di perizie tecniche, per la redazione della documentazione che comprovi la sicurezza statica del patrimonio edilizio;

per la detrazione del 55%



le consulenze per la redazione dell’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica.

Se in relazione alle prestazioni ricevute da un professionista il condominio non è tenuto ad applicare la ritenuta del 4% prevista dall’art.25-ter del DPR n.600/73 in quanto tali prestazioni non sono ricomprese nella predetta disciplina, è altrettanto vero che le prestazioni professionali sono soggette alla ritenuta del 20% prevista dall’art.25 del DPR n.600/73.

In questo caso, quindi, si pone un analogo problema di “doppia” ritenuta: la richiamata ritenuta del 20% e quella del 4% prevista dal D.L. n.78/10.

Si ritiene applicabile anche a tale fattispecie il medesimo principio enunciato dalla C.M. n.40/E/10: in considerazione del carattere speciale della disciplina introdotta dal D.L. n.78/10, la ritenuta del 20% prevista dall'art.25 del DPR n.600/73 non trova applicazione, mentre trova applicazione la sola ritenuta del 4% in commento operata dalle banche o dagli uffici postali.

Quindi, riepilogando :

#### Prestazioni rese al condominio da un'impresa

- Qualora trattasi di fattura emessa nei confronti di un condominio da parte di un'impresa, a fronte di un contratto di appalto di opere o servizi, l'amministratore che effettua il bonifico bancario per fruire della detrazione del 36% o del 55% salderà la fattura al lordo della ritenuta di acconto del 4%, in quanto quest'ultima non deve essere applicata da parte del condominio.
- È opportuno che l'impresa indichi in fattura la dicitura *"Corrispettivi non assoggettati a ritenuta di acconto del 4%"*.
- Su tale pagamento, la banca o l'ufficio postale dell'impresa ricevente applicherà la ritenuta del 4% prevista dal D.L. n.78/10.

#### Prestazioni rese al condominio da un professionista

- Qualora trattasi di fattura emessa nei confronti di un condominio da parte di un professionista, l'amministratore che effettua il bonifico bancario per fruire della detrazione del 36% o del 55% salderà la fattura al lordo della ritenuta di acconto del 20%, in quanto quest'ultima non deve essere applicata da parte del condominio.
- È opportuno che il professionista indichi in fattura la dicitura *"Corrispettivi non assoggettati a ritenuta di acconto del 20%"*
- Su tale pagamento, la banca o l'ufficio postale del professionista ricevente applicherà la ritenuta del 4% prevista dal D.L. n.78/10.

Dopo aver esplicitato le modalità applicative della ritenuta introdotta dall'art.25 del D.L. n.78/10 andiamo ad analizzarne le modalità di contabilizzazione da parte del soggetto che riceve il pagamento, proprio in virtù della particolarità che prevede che sia la banca o l'ufficio postale del soggetto ricevente ad operare e versare tale ritenuta.

Le particolari modalità di determinazione della stessa, nonché le limitate informazioni a disposizione delle banche e degli uffici postali (che spesso non vedono la "fattura" emessa dal proprio cliente ma unicamente la somma lorda a loro bonificata), consigliano di verificare con estrema attenzione l'importo del credito per ritenute da indicare in contabilità (per i soggetti in contabilità ordinaria) nonché valutare (per i soggetti in contabilità semplificata) l'opportunità di iscrivere nella stessa (con mero movimento contabile al pari delle scritture rilevanti ai soli fini reddituali) l'importo della ritenuta medesima.

Ciò al fine poter successivamente verificare gli importi indicati nelle certificazioni ricevute dalle banche o da Poste Italiane spa e utili per lo scomputo nella dichiarazione dei redditi.



## Esempio

In data 30/8/2011 la Delta Snc ha emesso fattura nei confronti del sig. Bompieri Enzo (privato) per un intervento di manutenzione straordinaria eseguito sull'abitazione principale dello stesso e per il quale il sig. Bompieri Enzo intende beneficiare della detrazione del 36%.

La fattura emessa dalla Delta Snc è così composta :

- Imponibile € 6.000,00
- Iva al 10% € 600,00
- TOTALE FATTURA € 6.600,00

In data 2/9/2011 il sig. Bompieri Enzo bonifica alla Delta Snc l'importo di € 6.600,00.

La banca della Delta Snc (soggetto che riceve il pagamento), in qualità di sostituto di imposta, opera la ritenuta del 4% prevista dal D.L. n.78/10 così calcolata:

- $6.600,00 : 1,2 = 5.500,00$  base imponibile su cui calcolare la ritenuta
- $5.500,00 \times 4 : 100 = \mathbf{\text{€ } 220}$  – ritenuta 4% ex D.L. n.78/10
- e, pertanto, accredita sul conto corrente della Delta Snc l'importo di
- $6.600 - 220 = \mathbf{\text{€ } 6.380}$  - somma incassata dalla Delta Snc

### Scritture della Delta Snc (regime di contabilità ordinaria)

#### ⇒ 30/8/2011 – Registrazione della fattura

<b>Bompieri Enzo (SP)</b>	a	Diversi	6.600,00
	a	Ricavi da prestazioni (CE)	6.000,00
	a	Iva conto vendite (SP)	600,00

#### ⇒ 2/9/2011 – Rilevazione dell'incasso e del credito per ritenute

<b>Diversi</b>	a	Bompieri Enzo (SP)	6.600,00
<b>Banca c/c</b>	a		6.380,00
<b>Credito ritenuta 4% D.L. n.78/10</b>	a		220,00

## Scritture della Delta Snc (regime di contabilità semplificata)

⇨ 30/8/2011 – Registrazione della fattura

<b>Bompieri Enzo (SP)</b>	a	Diversi	6.600,00
	a	Ricavi da prestazioni (CE)	6.000,00
	a	Iva conto vendite (SP)	600,00

⇨ 2/9/2011 – Rilevazione del credito per ritenute (scrittura non obbligatoria)

<b>Credito ritenuta 4% D.L. n.78/10</b>	a	Contropartita proforma	220,00
---	---	------------------------	--------

Analoghe considerazioni valgono per i professionisti ma con tali ulteriori osservazioni:

**i professionisti in regime di contabilità ordinaria**



sono tenuti alla rilevazione cronologica delle operazioni al pari delle imprese e debbono riportare tali scritture sul libro delle movimentazioni finanziarie (versione speculare del libro giornale);

**i professionisti in regime di contabilità semplificata**



in quanto obbligati a rilevare il momento dell'incasso delle prestazioni nel registro degli incassi e pagamenti (salvo applicare le semplificazioni riconosciute dall'Amministrazione Finanziaria) potrebbero in tale sede rilevare il credito per ritenute.



## IL "NUOVO" REGIME DEI MININI DAL 2012

(Art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/97- Art. 27, D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011)

La c.d. "Manovra correttiva" ha **modificato il regime dei minimi che dal 2012** risulterà applicabile, al sussistere di determinate condizioni, esclusivamente alle persone fisiche che:

- **intraprendono un'attività d'impresa o di lavoro autonomo;**
  - **hanno intrapreso un'attività d'impresa o di lavoro autonomo dal 2008,**
- per il **periodo d'imposta di inizio dell'attività e per i 4 successivi.**

L'applicazione è comunque ammessa anche **oltre il 4° periodo d'imposta successivo** a quello di inizio dell'attività, **fino al compimento del 35° anno di età.**

Per effetto della suddetta modifica, coloro che fino al 31.12.2011 rientrano nel regime dei c.d. ex minimi, avendo le caratteristiche previste dalla previgente normativa, ma che dal 2012 non possederanno invece i requisiti per poter accedere al nuovo regime contabile, passeranno automaticamente ad un regime di minori semplificazioni dal quale potranno uscire optando per il regime ordinario.

In considerazione delle novità sopracitate non è chiaro se il nuovo regime andrà (come, peraltro, sembra) a sostituire le disposizioni relative al regime delle nuove iniziative produttive di cui all'art. 13 della L. n. 388/00, che al momento non risultano essere espressamente abrogate. Sul punto è auspicabile pertanto un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

### CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME

Per l'applicazione, dal 2012, del nuovo regime dei minimi è necessaria la sussistenza dei seguenti requisiti:

- il contribuente **non deve aver esercitato un'attività d'impresa, arte o professione**, anche in forma associata o familiare, **nei 3 anni precedenti** l'inizio dell'attività (non preclude la fruizione del nuovo regime l'apertura della partita IVA nell'arco degli ultimi 3 anni, essendo necessario l'effettivo esercizio dell'attività, come pure una precedente qualifica di socio di società di capitali);
- l'attività da esercitare **non deve costituire**, in alcun modo, **mera prosecuzione** di un'altra attività precedentemente svolta in qualità di dipendente o autonomo, escluso il periodo di pratica professionale (secondo la C.M. 3.1.2001, n. 1/E il requisito della "mera prosecuzione" sussiste quando la "nuova" attività non si differenzia dalla precedente in termini di mezzi utilizzati e clientela servita);
- nell'ipotesi di **prosecuzione di attività d'impresa esercitata da un altro soggetto**, l'ammontare dei ricavi del periodo d'imposta precedente **non deve essere superiore a 30.000 euro.**

### AGEVOLAZIONI / SEMPLIFICAZIONI

Il nuovo regime, richiamando le medesime disposizioni previste per i "minimi", conferma le seguenti agevolazioni:

- Nessun addebito dell'IVA a titolo di rivalsa;
- Nessun diritto alla detrazione dell'iva sugli acquisti;
- Obbligo di applicare il *reverse charge* (per acquisti intracomunitari, acquisti servizi generici UE-Extra Ue, subappalti, ecc.) con l'integrazione in fattura dell'aliquota e dell'imposta e di provvedere al versamento entro il 16 del mese successivo;

- Esonero da:
  - registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi (comunque da certificare) e delle fatture di acquisto;
  - tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione (da numerare e conservare);
  - dichiarazione e comunicazione annuale IVA;
  - compilazione ed invio degli elenchi clienti e fornitori;
  - compilazione ed invio degli elenchi "black list";
  - registrazione e tenuta delle scritture contabili;
- Obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi;
- Obbligo elenchi intrastat;
- Determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo con applicazione del criterio di cassa (differenza tra ricavi o compensi percepiti e le spese sostenute);
- Esclusione dagli studi di settore e dai parametri;
- Esenzione dall'IRAP.

## **IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA**

Il nuovo regime in esame prevede l'assoggettamento del reddito d'impresa/lavoro autonomo conseguito ad **un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 5%** (nell'attuale regime la stessa è pari al 20%).

Resta da chiarire se i sostituti d'imposta dovranno operare la ritenuta d'acconto del 20% sulle somme corrisposte.

## **REGIME DEGLI EX MINIMI**

I soggetti che, pur avendo i requisiti per aderire all'attuale regime dei minimi, ma che non possiedono anche i requisiti aggiuntivi per l'applicazione, dal 2012, del nuovo regime, saranno soggetti ad una serie di semplificazioni, che prevedono l'esonero:

- dall'obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che delle imposte dirette;
- dall'obbligo delle liquidazioni e dei versamenti periodici IVA;
- dall'IRAP.

Tuttavia, a fronte dei suddetti esoneri vengono meno le agevolazioni più appetibili, con conseguente:

- assoggettamento ad IVA delle operazioni attive e versamento annuale dell'imposta;
- applicazione dell'IRPEF secondo le modalità ordinarie (senza alcuna imposta sostitutiva).

Inoltre si noti che la mancata previsione di esonero dagli studi di settore, induce a ritenere che i contribuenti in esame siano assoggettati alla disciplina degli studi di settore.

Il regime semplificato sopra descritto rappresenta il regime naturale per i c.d. "ex minimi" per i quali è comunque consentita l'opzione per il regime ordinario.

Si veda il seguente esempio:

Il sig. Rossi ha iniziato un'attività d'impresa nel 2010, all'età di 27 anni, applicando per il 2010 e 2011 il regime dei minimi.

Nel 2012, considerato che l'attività è iniziata successivamente al 2008, può adottare il nuovo regime dei

Novità Fiscali



Approfondimenti



Imposte e Tasse



Scadenze



minimi al sussistere delle condizioni richieste, fruendone per 7 anni, ossia fino al 2018.

Il sig. Bianchi, invece, ha iniziato l'attività nel 2007, all'età di 28 anni, applicando anche lui il regime dei minimi fino al 2011.

Nel 2012, il sig. Bianchi non potrà adottare il nuovo regime dei minimi, considerato che l'attività è iniziata prima del 2008. Tale soggetto applicherà il regime semplificato, purché continui a rispettare le condizioni previste per l'attuale regime dei minimi, salva opzione per il regime ordinario.

## PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 SETTEMBRE 2011 AL 15 OTTOBRE 2011

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 settembre 2011 al 15 ottobre 2011, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 del D.L. n.70/11.

<b>15</b> settembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad € 300,00.</li> <li>▪ <b>Fatturazione differita</b> Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</li> <li>▪ <b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b> Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</li> </ul>
<b>16</b> settembre	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Versamenti Iva mensili</b> Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di agosto (codice tributo 6008). I contribuenti Iva mensili <b>che hanno affidato a terzi la contabilità</b> (art.1, co.3, DPR n.100/98) versano oggi l'iva dovuta per il secondo mese precedente.</li> <li>▪ <b>Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale</b> Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2010, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il pagamento rateale, devono versare la settima rata (cod. 6099), maggiorando gli importi da versare degli interessi (cod. 1668).</li> </ul> <hr style="border-top: 1px dashed #000;"/> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Dichiarazioni d'intento</b> Scade oggi l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di agosto.</li> <li>▪ <b>Versamento dei contributi Inps</b> Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di agosto, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</li> </ul>



## ▪ **Versamento delle ritenute alla fonte**

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

## ▪ **Versamento ritenute da parte condomini**

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

## ▪ **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che versano senza maggiorazione**

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che versano senza maggiorazione, effettuano il versamento, della quarta rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione effettuano il versamento della quarta rata dell'Iva 2010 risultante dalla dichiarazione annuale.

## ▪ **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio che versano con maggiorazione**

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, effettuano il versamento, della terza rata con maggiorazione dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione effettuano il versamento della terza rata, con maggiorazione, dell'Iva 2010 risultante dalla dichiarazione annuale.

## ▪ **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio che versano senza maggiorazione**

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per le particolari esigenze previste dall'art.2364 cc, effettuano il versamento della **terza rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011. Sempre entro oggi tali soggetti effettuano il versamento della terza rata dell'Iva 2010 risultante dalla dichiarazione annuale.

## ▪ **Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio che versano con maggiorazione**

Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per le particolari esigenze



	<p>previste dall'art.2364 c.c., che versano con maggiorazione, effettuano il versamento della seconda rata dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011. Sempre entro oggi tali soggetti effettuano il versamento della seconda rata dell'Iva 2010 risultante dalla dichiarazione annuale.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Società semplici, società di persone e soggetti equiparati che versano senza maggiorazione</b></li> </ul> <p>Entro oggi deve essere effettuato il versamento della quarta rata delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione dovuti a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Società semplici, società di persone e soggetti equiparati che versano con maggiorazione</b></li> </ul> <p>Entro oggi deve essere effettuato il versamento, con maggiorazione, della terza rata delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione dovute a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Persone fisiche titolari di partita Iva</b></li> </ul> <p>Entro oggi deve essere effettuato il versamento della quarta rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute, senza maggiorazione, a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011, delle imposte e contributi risultanti dalla dichiarazione, compresa la rateazione dell'acconto per l'opzione da cedolare secca. Sempre oggi scade per tali soggetti il versamento della terza rata nel caso di applicazione della maggiorazione.</p>
<p><b>20</b> settembre</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Presentazione dichiarazione periodica Conai</b></li> </ul> <p>Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di agosto, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
<p><b>21</b> settembre</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</b></li> </ul> <p>Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, lo scorso 22 agosto (<i>si ricorda che per effetto della c.d. "proroga estiva" tutte le scadenze degli adempimenti fiscali e dei versamenti delle somme dal 31 luglio comprese al 20 agosto sono slittate al 22 agosto</i>).</p>
<p><b>26</b> settembre</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Presentazione elenchi Intrastat mensili</b></li> </ul> <p>Scade oggi il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente (<i>termine naturale domenica 25 settembre</i>).</p>
<p><b>30</b> settembre</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</b></li> </ul> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1/9/2011.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Persone fisiche non titolari di partita Iva</b></li> </ul> <p>Entro oggi deve essere effettuato il versamento della quarta rata delle imposte dovute,</p>

	<p>senza maggiorazione, a titolo di saldo per l'anno 2010 e primo acconto per il 2011, compresa la rateazione dell'acconto per l'opzione da cedolare secca.</p> <p>Sempre oggi scade per tali soggetti il versamento della terza rata nel caso di applicazione della maggiorazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Presentazione del modello Uniemens Individuale</b> Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di agosto.</li> <li>▪ <b>Comunicazione <i>Black list</i></b> Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "<i>black-list</i>" scade oggi il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese precedente, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile.</li> <li>▪ <b>Presentazione elenchi Intra 12 mensili</b> Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di agosto.</li> <li>▪ <b>Richiesta di rimborso dell'Iva assolta in altri stati membri della comunità</b> Scade oggi il termine per la presentazione all'Agenzia delle Entrate, mediante canali telematici, delle istanze di rimborso, ai sensi degli artt.38-bis1, 38-bis2 e 38-ter, dell'Iva assolta in altri stati membri della Comunità Europea con riferimento alle operazioni poste in essere nell'anno solare precedente (2010).</li> </ul>
<p><b>15 ottobre</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300,00.</li> <li>▪ <b>Fatturazione differita</b> Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</li> <li>▪ <b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b> Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</li> </ul>